

Articolo 1

Abolizione parziale II rata IMU con fabbricati rurali e terreni IAP

La proposta normativa prevede che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le seguenti categorie di immobili:

- le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e gli immobili equiparati per legge all'abitazione principale ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, dalle Forze di polizia e del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- i fabbricati rurali strumentali ;
- i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Nell'allegato A al presente decreto è riportata la distribuzione su base comunale per gli enti delle regioni a statuto ordinario e quelli delle regioni Sicilia e Sardegna e, su base regionale ovvero provinciale per le altre autonomie speciali, del contributo da corrispondere entro il 20 dicembre 2013 a ristoro del minor gettito dell'IMU, pari alla metà dell'ammontare risultante dall'applicazione dell'aliquota e delle detrazione di base previste per ciascuna tipologia di immobile.

La disposizione prevede che i contribuenti devono corrispondere entro il 16 gennaio 2014 un importo pari al 40% della differenza tra l'ammontare risultante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate dai comuni per l'anno 2013 e quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base.



Infine, sempre a ristoro completo del mancato gettito IMU 2013 sulle predette categorie di immobili, lo Stato dovrà congruare, con decreto da emanare entro il 28 febbraio 2014, la differenza a debito o a credito tra l'ammontare risultante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni per ciascuna tipologia di immobile deliberate dai comuni per l'anno 2013, al netto di quanto già ricevuto a titolo di rimborso del minor gettito di imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 102 del 2013, e dell'importo versato dallo Stato ad aliquota standard e dai contribuenti sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

L'intervento proposto comporta oneri stimati in 2.164,1 milioni di euro, corrispondenti al mancato gettito dell'IMU 2013 al netto dei versamenti effettuati dai contribuenti entro il 16 gennaio 2014.

I suddetti oneri sono stati calcolati sulla base del gettito effettivo IMU 2012 per gli immobili interessati dal provvedimento, incrementato di un importo complessivo stimato relativo alle variazioni deliberate dai comuni per il 2013 rispetto a quanto deliberato nel 2012 (circa 500 milioni di euro) e al netto di quanto già corrisposto ex DL 102/2013 (contributo a ristoro del gettito della I rata IMU 2013, corrispondente alla metà del gettito IMU 2012, comprensivo di sforzo fiscale per tale annualità), e di quanto verrà versato in base a quanto disposto dal presente articolo da parte dei contribuenti (40% dello sforzo fiscale 2013 rispetto alle aliquote di base).

Al riguardo si evidenzia che la valutazione in termini di gettito IMU relativo alle variazioni deliberate dai comuni per il 2013 rispetto al 2012 è stata improntata a criteri prudenziali. Pertanto è da ritenere plausibile che l'effetto in termini di gettito sia inferiore, comportando maggiori risorse per i comuni rispetto a quanto spettante come ristoro. In tale ipotesi scatterebbe la disposizione prevista nel presente articolo in base alla quale qualora in sede di congruamento risulti un ammontare complessivo di importi versati al comune superiore a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate per l'anno 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

La disposizioni recate dal comma 13 determinano oneri quantificati nell'importo massimo di 3,7 milioni di euro derivanti dalla previsione di ristoro ai comuni degli interessi sulle maggiori anticipazioni di tesoreria attivate per fronteggiare l'eventuale carenza di liquidità derivante dalle disposizioni recate dal presente decreto. In particolare, tale onere, è stato stimato considerando un tasso di interesse annuo del 3% applicato, con riferimento alla quota del 40 per cento delle maggiorazioni deliberate nell'anno 2013 a carico dei contribuenti pari a circa 440 milioni di euro, per un periodo di 30 giorni e, relativamente alla restante quota di 348,5 milioni di euro prevista a congruamento nell'anno 2014, per un periodo di 89 giorni.

A seguire procedura di stima degli interessi:

tasso annuo di riferimento 3% (come da RT al decreto legge n. 54/2013)

a) stima maggiorazioni 2013 rispetto ad aliquota standard	1.100.000.000,00
b) 40% maggiorazioni a carico contribuenti (a*0,4)	440.000.000,00
c) numero di giorni considerati (dal 17 dicembre 2013 al 15 gennaio 2014)	30
d) tasso di riferimento giornaliero	0,0000821918
e) spesa per interessi massima slittamento versamento contribuenti (b*c*d)	1.084.931,51
f) conguaglio statale	348.500.000,00
g) numero di giorni considerati (dal 17 dicembre 2013 al 15 marzo 2014)	89
h) spesa per interessi massima slittamento conguaglio (f*g*d)	2.549.301,37
totale spesa per interessi. (e+h)	3.634.232,88

Articolo 2

Incremento 27,5 punti percentuali acconti IRES ed IRAP per l'anno 2013 + incremento 8,5 punti percentuali aliquota IRES anno 2013 per i soggetti che esercitano attività assicurativa e gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ivi inclusa la Banca d'Italia.

La disposizione prevede un'addizionale alla aliquota IRES per soggetti esercenti attività di intermediazione monetaria, finanziaria ed assicurativa di **8,5 punti percentuali** per il solo esercizio 2013. In base al modello IRES risulta un incremento di gettito di competenza di circa **+1.536 milioni di euro**. Assumendo prudenzialmente che i contribuenti commisurino l'acconto 2014 alla aliquota IRES vigente (di nuovo il 27,5 per cento) e quindi si abbiano effetti di gettito esclusivamente in sede di versamento del saldo 2013, si ha il seguente andamento di gettito di cassa:

	2014	2015	2016
IRES	+ 1.536	0,0	0,0

in milioni di euro

L'aumento di 8,5 punti percentuali dell'aliquota IRES per le persone giuridiche del settore finanziario per l'anno 2013 comporta un aumento di gettito, dovuto per lo stesso anno d'imposta, di 1.536 milioni di euro, che trova corrispondenza (per circa 1.496 milioni) nell'esercizio 2013, in correlazione dell'aumento di 27,5 punti percentuali della misura degli acconti ai fini IRES ed IRAP nel 2013 per le persone giuridiche dello stesso settore.

La normativa in esame dispone, infatti, che:

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 le percentuali di acconto IRES ed IRAP per gli enti creditizi, finanziari ed assicurativi sono aumentate di 27,5 punti percentuali;

Ai fini IRES la percentuale di acconto 2012 è stata pari al 100% mentre ai fini IRAP è in funzione della percentuale che il contribuente utilizza ai fini IIDD: quindi, per gli enti creditizi, finanziari ed assicurativi generalmente soggetti IRES – è stata pari al 100%.

Acconti IRES ed IRAP: In base ai dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24, relativi all'anno 2012 da parte dei soggetti esercenti attività di intermediazione monetaria, finanziaria ed assicurativa, poiché l'ammontare dei versamenti IRES ed IRAP in acconto risulta avere un andamento omogeneo negli anni, si stima che il previsto incremento di 27,5 punti percentuali dell'acconto per l'anno 2013 determini un maggior gettito di cassa, nel 2013, pari complessivamente a 1.496 milioni di euro..

	2013	2014	2015
IRES e IRAP	+ 1.496	-1.496	0,0
Totale	+ 1.496,0	- 1.496,0	0,0

in milioni di euro

Per l'anno successivo (2014) l'effetto di cassa negativo dovuto al maggiore acconto sarà più che compensato dal debito d'imposta dovuto all'aumento della aliquota IRES di 8,5 p.p. quale versamento a saldo IRES per l'anno 2013.

Acconto su imposta sostitutiva risparmio amministrato

La disposizione in esame prevede che a decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 461/97 (regime del risparmio amministrato) effettuino un versamento a titolo d'acconto. Tale acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e risulta pari al 100% dei versamenti dovuti nei primi 11 mesi dell'anno di riferimento; l'acconto sarà successivamente scomputato dai versamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Con riferimento agli effetti finanziari, sulla base dei versamenti F24 del corrente anno, relativi all'imposta sostitutiva in esame, si stima un maggior gettito per l'anno 2013 relativo all'acconto di 670 milioni di euro. Per le annualità successive non si stimano effetti in considerazione della compensazione del maggior gettito relativo all'acconto con la perdita derivante dallo scomputo dell'acconto (versato nell'anno precedente) dai versamenti dell'imposta sostitutiva.



Articolo 4
(Capitale della Banca d'Italia)

La disposizione in esame realizza una rivalutazione del capitale della Banca d'Italia a suo tempo conferito dai soggetti partecipanti. In particolare, il comma 2 fissa i limiti massimi della rivalutazione del suddetto capitale, prevedendo la possibilità per la Banca d'Italia di aumentare il proprio capitale all'importo di 7,5 miliardi di euro, mediante l'utilizzo delle riserve statutarie. A seguito dell'aumento, il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna. Il comma seguente, inoltre, prevede che ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

Al riguardo, si evidenzia che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale comunque foriere di generare effetti positivi in termini di gettito, di difficile quantificazione data l'indeterminatezza sia del momento in cui le suddette quote verranno cedute sia del valore delle plusvalenze che si realizzerrebbero. Pertanto, alla disposizione in esame, prudenzialmente, non si ascrivono effetti.

Articolo 7
Disposizione di coordinamento

La disposizione è volta ad individuare lo strumento idoneo con cui attuare i diversi incrementi di accisa previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 lettere *e-bis*) ed *e-ter*), e dall'articolo 14 comma 2 del decreto legge n. 91/2013.

La disposizione è volta a chiarire altresì che i suddetti incrementi di aliquota andranno calcolati tenendo conto anche degli aumenti, nel frattempo intervenuti, ad opera dell'articolo 25 del decreto-legge n.104/2013.

Data la natura di raccordo normativo della disposizione in esame, alla stessa non si ascrivono effetti.

Articolo 8
Copertura finanziaria

La copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 viene assicurata con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.



Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di Imu, di finanza pubblica, di Immobili pubblici nonché per la Banca d'Italia (importi in milioni di euro)													
articolo	comma	descrizione	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Oneri													
1	1	Eliminazione Il rata Imu - Abitazioni principali, assimilate e pertinenze, fabbricati rurali, terreni	e	t				2.164,048	0,000	0,000	2.164,048	0,0	0,0
1	3	Contributo da corrispondere a ristoro del minor gettito Imu - Comuni RSO, Sicilia e Sardegna	s	c	2.076,989								
1	8	Contributo da corrispondere a ristoro del minor gettito Imu - Province autonome Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia	e	ext	81,240	0,900							
1	8	Contributo da corrispondere a ristoro del minor gettito Imu - Valle d'Aosta	s	c	4,868	0,053							
1	13	Oneri per interessi sull'incremento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dei comuni	s	c		3,70			3,70			3,70	
2	1	Incremento di 27,5 punti percentuali degli acconti IRES e IRAP 2013 - versata dalle persone giuridiche del settore finanziario - Soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari di cui al d. lgs. 87/1992, inclusa la Banca d'Italia	e	t		871,100			1.496,000			1.496,0	
2	1	Incremento di 27,5 punti percentuali degli acconti IRES e IRAP 2013 - versata dalle persone giuridiche del settore finanziario - Soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari di cui al d. lgs. 87/1992, inclusa la Banca d'Italia - Quota SSN	s	c		624,900							
Totale					2.163,097	1.500,653	0,000	2.164,048	1.499,700	0,000	2.164,048	1.499,700	0,000
Coperture													
2	1	Incremento di 27,5 punti percentuali degli acconti IRES e IRAP 2013 - versata dalle persone giuridiche del settore finanziario - Soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari di cui al d. lgs. 87/1992, inclusa la Banca d'Italia	e	t		871,1	0,0	1.496,0		0,0	1.496,0		0,0
2	1	Incremento di 27,5 punti percentuali degli acconti IRES e IRAP 2013 - versata dalle persone giuridiche del settore finanziario - Soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari di cui al d. lgs. 87/1992, inclusa la Banca d'Italia - Quota SSN	s	c		624,9							
2	2	Addizionale Ires di 8,5 punti percentuali per il periodo d'imposta 2013 - soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari di cui al d. lgs. 87/1992, inclusa la Banca d'Italia	e	t		0,0	1.536,0	0,0	0,0	1.536,0	0,0	0,0	1.536,0
2	4	Acconto imposta sostitutiva regime del risparmio amministrato (100%)	e	t		670,0	0,0	0,0	670,0	0,0	0,0	670,0	0,0
Totale					2.166,0	1.536,0	0,0	2.166,0	1.536,0	0,0	2.166,0	1.536,0	0,0
SALDO					2,90	35,35	0,00	1,95	36,30	0,00	1,95	36,30	0,00

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Firma]
29 NOV. 2013



Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di Imu, di finanza pubblica, di immobili pubblici nonché per la Banca d'Italia
(importi in milioni di euro)

articolo	comma	descrizione	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	1	Eliminazione il rate Imu - Abitazioni principali, assimilate e pertinenze, fabbricati rurali, terreni	e t				-2.164,05	0,0	0,0	-2.164,05	0,0	0,0
1	3	Contributo da corrispondere a ristoro del minor gettito Imu - Comuni RSO, Sicilia e Sardegna	s c	2.077,0								
1	8	Contributo da corrispondere a ristoro del minor gettito Imu - Province autonome Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia	e ext	-81,24	-0,90							
1	8	Contributo da corrispondere a ristoro del minor gettito Imu - Valle d'Aosta	s c	4,87	0,05							
1	13	Oneri per interessi sull'incremento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dei comuni	s c		3,7			3,7			3,7	
2	1	Incremento di 27,5 punti percentuali degli accenti IRES e IRAP 2013 - versata dalle persone giuridiche del settore finanziario - Soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari di cui al d. lgs. 87/1992, inclusa la Banca d'Italia	e t	871,1	-871,1	0,0	1.496,0	-1.496,0	0,0	1.496,0	-1.496,0	0,0
2	1	Incremento di 27,5 punti percentuali degli accenti IRES e IRAP 2013 - versata dalle persone giuridiche del settore finanziario - Soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari di cui al d. lgs. 87/1992, inclusa la Banca d'Italia - Quota SSN	s c	-624,9	624,9							
2	2	Adizionale Ires di 8,5 punti percentuali per il periodo d'imposta 2013 - soggetti che esercitano attività assicurativa, enti creditizi e finanziari di cui al d. lgs. 87/1992, inclusa la Banca d'Italia	e t	0,0	1.536,0	0,0	0,0	1.536,0	0,0	0,0	1.536,0	0,0
2	4	Acconto imposta sostitutiva regime del risparmio amministrato (100%)	e t	670,0	0,0	0,0	670,0	0,0	0,0	670,0	0,0	0,0
		Entrate	e	1.459,86	664,00	0,00	1,95	40,00	0,00	1,95	40,00	0,00
		Spese	s	1.456,96	628,65	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00
		SALDO		2,90	35,35	0,00	1,95	36,30	0,00	1,95	36,30	0,00